



## CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 20

SEDUTA DEL 12/05/2020

OGGETTO: TARIFFA CORRISPETTIVA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI AD ESSI ASSIMILATI - APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE TARIFFE 2020.

L'anno **duemilaventi** il giorno **dodici** del mese di **Maggio** alle ore **15:15** convocato con avvisi scritti recapitati agli interessati, giusti referti in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per trattare in prima convocazione gli affari iscritti all'ordine del giorno che è stato, a termini di legge, pubblicato all'albo pretorio informatico.

Seduta svolta in **modalità telematica, completamente a distanza**, tenutasi in via convenzionale nella Residenza Comunale, così come previsto dall'atto Presidente del Consiglio del 31.03.2020, recante "Criteri per il funzionamento della Consiglio comunale in modalità a distanza", in applicazione diretta e provvisoria dell'art. 73, comma 1 del D.L. n. 18/2020.


pubblicaPresiede il Presidente del Consiglio Comunale, Francesco Battistini, ed assiste il Segretario Generale, Corrado Grimaldi che, su invito del Presidente, procede all'appello.

	<i>Nominativo</i>	<i>P</i>	<i>A</i>		<i>Nominativo</i>	<i>P</i>	<i>A</i>
1	TAMBELLINI ALESSANDRO <i>Sindaco</i>	X		18	GIUNTOLI ENZO	X	
2	BARSANTI FABIO	X		19	GUIDOTTI ROBERTO	X	
3	BATTISTINI FRANCESCO	X		20	LEONE MARIA TERESA	X	
4	BIANUCCI DANIELE	X		21	LUCARINI FRANCESCO	X	
5	BINDOCCI MASSIMILIANO	X		22	MARTINELLI MARCO	X	
6	BONTURI RENATO	X		23	MARTINI CHIARA	X	
7	BORSELLI SERENA	X	X	24	MASSAGLI JACOPO	X	
8	BUCHIGNANI NICOLA	X		25	MINNITI GIOVANNI	X	
9	BUONRIPOSI DONATELLA	X		26	NELLI RITA	X	
0	CANTINI CLAUDIO		X	27	OLIVATI GABRIELE	X	
11	CIARDETTI PILADE	X		28	PAGLIARO LUCIO	X	
12	CONSANI CRISTINA	X		29	PETRETTI CRISTINA	X	
13	DI VITO ALESSANDRO	X		30	CELLAI FRANCESCO	X	
14	DEL GRECO SILVIA	X		31	SANTINI REMO	X	
15	DINELLI LEONARDO	X		32	TESTAFERRATA SIMONA		X
16	GIANNINI GIOVANNI	X		33	TORRINI ENRICO	X	
17	GIOVANNELLI ANDREA		X		<b>Totale</b>	<b>29</b>	<b>04</b>

Il Presidente, riconosciuto il numero legale dei Consiglieri presenti **in remoto**, dichiara aperta la seduta e designa come scrutatori i consiglieri: Martini, Olivati e Torrini.

Successivamente all'appello iniziale sono entrati i Consiglieri Giovannelli (15.27), Borselli (16.11), Cantini (17.33) e Testaferrata (18.10): presenti 33 su 33.

Sono presenti, altresì, gli Assessori: Giglioli, Ragghianti, Mercanti, Raspini, Mammini all'appello, e Marchini, entrato successivamente in corso di seduta.



----- omissis il resto-----

## Il Consiglio Comunale

Presa visione della proposta di deliberazione avente per oggetto: “TARIFFA CORRISPETTIVA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI AD ESSI ASSIMILATI - APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE TARIFFE 2020.”, presentata dal Settore Dipartimentale 01 – Servizi Economici Finanziari, completa degli allegati in essa richiamati, in visione ai consiglieri ai sensi del Regolamento e conservata in atti al fascicolo digitale:

### premesse che:

la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., (Legge di Stabilità 2014) ha previsto l'introduzione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili, a decorrere dal 1° gennaio 2014;

la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e ss.mm.ii. (legge di Bilancio 2020) all'articolo 1, commi 738 e seguenti, istituendo la nuova IMU, con soppressione della TASI, abroga la I.U.C., disciplinata dall'art. 1, comma 639 e seguenti della Legge n. 147/2013, lasciando salve le previsioni in materia di TARI;

l'art. 1, comma 780, della richiamata Legge n. 160/2019 individua, nel dettaglio, le disposizioni normative abrogate;

la Legge n. 147/2013, per la parte sopravvissuta, disciplina la TARI, all'art. 1, commi da 641 a 668, nonché con riferimento alla parte sanzionatoria;

in particolare:

- il comma 668 dell'art. 1 Legge n° 147/2013 prevede che *“I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.”*;
- il Decreto 20.04.2017 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 117 del 22.5.2017 ha fissato i *“Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati”*. Criteri a cui i comuni in tariffa corrispettiva hanno adeguato le proprie disposizioni regolamentari;

la Legge 147/2013, all'art. 1, comma 683, prevede anche che *“Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso [...]”*;

il Consiglio Comunale, in attuazione e adeguamento di tutto quanto sopra:

- con propria deliberazione n. 19 del 19.03.2019 ha approvato il nuovo regolamento per l'applicazione della tariffa avente natura corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti urbani



e dei rifiuti ad esso assimilati, prevista dal comma 668 dell'art.1 della Legge 27.12.2013, n.147, adeguato alla disciplina della tariffazione puntuale;

- con conseguente deliberazione n. 20 del 19.03.2019 ha determinato ed approvato anche le misure tariffarie per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati a valere per l'anno 2019, secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 27.04.1999, n. 158, adeguate ai sistemi di misurazione puntuale definiti dal decreto ministeriale 20.04.2017;

con riferimento all'anno 2020, il termine per l'approvazione delle tariffe di cui all'art. 1, comma 683, è stato prorogato dal Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto Fiscale), convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, che ha modificato la legge 147/2013, inserendo il comma 683-*bis*, ai sensi del quale *"In considerazione della necessita' di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni [...] approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile [...]"*;

il suddetto rinvio è stato previsto in considerazione delle difficoltà operative derivanti dalla riclassificazione di costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti disposta da ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti, ambiente e -conseguentemente a quanto disposto dalla legge 205/2017 - ciclo dei rifiuti) con propria deliberazione 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019;

la citata deliberazione 443/2019 introduce infatti un nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) fondato su criteri di regolazione tariffaria che, oltre a promuovere l'efficienza e l'economicità complessiva del servizio consentano anche il conseguimento di obiettivi di carattere ambientale in coerenza con il quadro europeo e nazionale, favorendo innovazioni tecnologiche e di processo;

l'introduzione del nuovo metodo tariffario comporta l'integrale riformulazione dei piani tariffari dei rifiuti con la modalità dei costi efficienti e l'attivazione di un percorso di approvazione, con effetto dall'anno di applicazione 2020, che prevede, ai sensi dell'art 6 della medesima deliberazione 443/2019:

- la predisposizione del Piano economico finanziario da parte del gestore del servizio rifiuti (nella fattispecie Sistema Ambiente S.p.A);
- la validazione dell'ente territorialmente competente (ATO Toscana Costa);
- l'approvazione da parte di ARERA;

preventivamente all'approvazione del Piano economico-finanziario (PEF), il Comune dovrebbe provvedere all'approvazione di un nuovo regolamento TARIC, modificato sulla base dei criteri ARERA e delle relative tariffe per l'anno 2020;

l'ente gestore e il Comune hanno concluso la predisposizione del nuovo PEF ai sensi della normativa sopra illustrata, ma il conseguente *iter* di approvazione è stato interrotto dal manifestarsi su tutto il territorio nazionale della pandemia da COVID-19, che ha comportato la necessità e l'urgenza, da parte del Governo nazionale, di adottare misure di contenimento alla diffusione del virus, con conseguenti ed inevitabili ripercussioni negative sull'intero tessuto economico sociale del Paese;

fra le misure di contenimento adottate di particolare impatto economico è certamente la chiusura di molte attività economiche, confermata in ultimo con il DPCM 10 aprile 2020, che contiene anche un'elencazione delle attività sospese sulla base dei codici ATECO;

un danno economico parimenti rilevante è stato subito anche da altre categorie economiche, che hanno subito un sostanziale azzeramento delle proprie attività, pur non gravate da obbligo di chiusura. Nello specifico alberghi e strutture ricettive e distributori di carburante;



le attività economiche per le quali è stata disposta la chiusura e quelle appena sopra individuate hanno, di fatto, azzerato la loro produzione di rifiuti;

in questo contesto di assoluta emergenza, è stato adottato il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 contenente “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. “Cura Italia”);

in particolare, l'art. 107 del D.L. “Cura Italia”, ai commi 4 e 5, prevede:

- *“Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, e' differito al 30 giugno 2020”* (comma 4);
- *“I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”* (comma 5);

l'art. 107 prevede dunque espressamente la proroga al 30 giugno per l'approvazione delle tariffe 2020, che potranno essere le medesime adottate per l'anno 2019 (art 107, co.4, “Cura Italia”), e la possibilità di determinare ed approvare il piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 entro il 31 dicembre 2020, ma nulla dice in ordine all'approvazione dei regolamenti;

il regolamento del Comune di Lucca per l'applicazione della tariffa corrispettiva è di recente adozione e aderente, nella sua struttura complessiva, alla normativa vigente in materia, ma in considerazione dell'attuale contesto emergenziale e della parzialmente mutata disciplina normativa, si ritiene necessario intervenire tempestivamente:

- sia per alcuni interventi di adeguamento alle disposizioni di cui al Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto Fiscale), convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, e di correzione di eventuali errori materiali, ove presenti, facendo salva la possibilità di intervenire con modifiche ulteriori e successive che si rendessero necessarie ed opportune in conseguenza della determinazione e approvazione del PEF 2020, da adottare con un nuovo metodo tariffario entro il 31.12.2020;
- sia per dotarsi di strumenti regolamentari che consentano di intervenire a tutela e sostegno di cittadini, famiglie e imprese per far fronte agli effetti sociali ed economici negativi prodotti da eventi eccezionali ed imprevedibili o calamità naturali anche con specifico richiamo all'emergenza epidemiologica da COVID-19 attualmente in corso e alla condizione di crisi economica conseguente;

in tema di agevolazioni, il comma 660 della legge 147/2013 consente ai comuni di introdurre agevolazioni che non siano direttamente correlate alla minore produzione di rifiuti, la cui copertura [...] può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune”

### **ritenuto pertanto**

di avvalersi della facoltà concessa ai comuni dall'art. 107, comma 5, del D.L. 18/2020 di adottare le tariffe della tariffa corrispettiva approvate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, provvedendo alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) entro il 31 dicembre 2020, prevedendo sin da ora che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti



dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021, ai sensi dell'art. 107, comma 5, del citato D.L. 18/2020;

di procedere all'approvazione di alcune necessarie modifiche al regolamento TARIC, collegate:

- all'adozione della deliberazione ARERA 443/2019 – che ha introdotto il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) - e alle modifiche conseguenti al Decreto Legge 124/2019 al DPR 158/1999, con specifico riferimento agli articoli 38 *bis* e 58 *quinquies*;
- alla necessità di contrastare gli effetti negativi prodotti sul tessuto economico sociale dalle misure di contenimento adottate per contrastare la diffusione della pandemia da Covid-19, fra cui, in ultimo, il DPCM;

di modificare, in particolare:

- art. 4 “Piano Finanziario”: al comma 2, dopo le parole “*presente regolamento*” si aggiungono le seguenti: “***in conformità alle deliberazioni Arera***”;
- le righe 11 e 12 degli allegati B e C, relativamente tipologia di attività “studi professionali” sulla quale è intervenuto l'art. 58 *quinquies* del Decreto Legge 124/2019, sostituendole come segue:
  - le parole “uffici, agenzie, studi professionali”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “***uffici, agenzie***”;
  - le parole “banche ed istituti di credito”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “***banche, istituti di credito, studi professionali***”.Con conseguente riduzione di coefficiente per gli studi professionali;

di sostituire, in conseguenza della disposizione di cui all'articolo 38-bis del D.L. 124/2019 l'art. 7 - “Tributo ambientale a favore dell'Amministrazione provinciale” con il seguente:

1. *Alla tariffa sui servizi continua ad essere applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992.*
2. *Il tributo è applicato all'ammontare della tariffa disciplinata da questo regolamento, nella misura deliberata dalla Provincia, fino ad un massimo del 5%.*
3. *Ai sensi dell'art. 38-bis del D.L. n. 124/2019, il riversamento alla Provincia avverrà attraverso il sistema di riscossione medesimo, a decorrere dal 1° giugno 2020”;*

di rettificare, con l'occasione della presente modifica regolamentare l'art. 8 - “Istituzioni scolastiche”, sostituendo le parole “della Pubblica Amministrazione”, che costituiscono un mero errore materiale, con le seguenti: “dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)”;

di avvalersi della facoltà concessa dall'art. 1, comma 660, della legge 147/2013 ai sensi del quale: “*Il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del [...] decreto legislativo n. 446 del 1997 ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune*”

di inserire, pertanto, all'interno del Titolo VII (“Esenzioni ed Agevolazioni”) del Regolamento per l'applicazione della Tariffa Corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, i seguenti articoli:

- art. 30-bis - “Agevolazioni e differimento dei termini in caso di eventi eccezionali ed imprevedibili”:

*“In caso di straordinarie emergenze di carattere sanitario, di eventi eccezionali ed imprevedibili, che colpiscono il territorio comunale e i cui effetti negativi ricadono sul normale andamento delle attività economiche o della vita familiare e professionale della generalità dei contribuenti o di determinate categorie, il Consiglio Comunale con*



*propria deliberazione può prevedere l'adozione di misure straordinarie di sostegno, di sospensione o differimento dei termini circa adempimenti e pagamenti concernenti la tariffa, a favore dei contribuenti interessati dagli eventi sopra descritti”;*

*. art. 30-ter - “Emergenza Covid-19 - Disposizione transitoria”:*

*“1. Per il solo esercizio 2020, la tariffa dovuta dalle utenze non domestiche, calcolata in base alle tariffe vigenti, che hanno sospeso la propria attività in conseguenza delle misure di contenimento adottate per contrastare la pandemia da Covid-19, è ridotta dell'importo corrispondente alla componente variabile della medesima, commisurata al periodo di effettiva sospensione dell'attività, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto al successivo comma 5.*

*2. La riduzione di cui al comma 1 è estesa anche alle utenze che, pur non essendo gravate da obbligo di chiusura, hanno subito rilevanti danni economici dalle misure contingibili ed urgenti adottate sul territorio, identificate in alberghi e strutture ricettive, distributori di carburante;*

*3. Le misure agevolative, pena l'impossibilità di accedervi, vengono in ogni caso disposte a seguito di specifica domanda del contribuente al soggetto gestore della tariffa, nei termini e con le modalità dallo stesso determinati e comunicati.*

*4. Il costo delle misure di agevolazione di cui al comma 1 è rimborsato dal Comune all'ente gestore, ponendo i relativi costi a carico della fiscalità generale in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, ovvero di appositi fondi destinati a tal fine dagli organi nazionali, regionali o di ambito territoriale competenti in materia.*

*5. La riduzione della quota variabile della tariffa si applica con riferimento ai giorni di effettiva chiusura dell'attività compresa nel periodo intercorrente tra il 12 marzo ed il 31 maggio 2020 e comunque per un importo, complessivamente riferito alle utenze che ne faranno richiesta, non superiore all'entità delle risorse a ciò specificamente destinate nel bilancio di previsione dell'ente. Qualora le richieste di agevolazione dovessero determinare il superamento della disponibilità sopra indicata, si procederà alla rimodulazione proporzionale del beneficio nei confronti delle singole utenze.*

*6. Limitatamente all'esercizio finanziario 2020, per la tariffa dovuta dalle utenze di cui ai precedenti commi 1 e 2, come determinata operando la riduzione ivi prevista, la scadenza delle rate ordinariamente previste nei mesi di maggio, settembre e novembre è posticipata al 30 novembre 2020 e fatturata nei termini e con le modalità previste dal Gestore del servizio rifiuti;*

*7. Per tutte le categorie di contribuenti, con riferimento alla rata già scaduta nel mese di marzo, non saranno applicate in ogni caso sanzioni e interessi, fino alla scadenza della rata successiva.*

la natura eccezionale del provvedimento è tale da giustificare anche il carattere retroattivo dei suoi effetti che, nel caso di specie, appare comunque conforme ai principi sanciti dalla normativa tributaria e dalla disciplina delle entrate proprie degli enti locali, che impediscono di applicare retroattivamente trattamenti *in peius* per il contribuente, mentre le misure sopra descritte costituiscono in ogni caso un elemento di favore senza alcun pregiudizio dei diritti del soggetto debitore;


circa la decorrenza delle modifiche regolamentari sopra illustrate, l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27 della Legge 28.12.2001 n. 448, ha disposto che il termine per deliberare i regolamenti relativi alle entrate (nonché le tariffe dei servizi pubblici locali) è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con la entrata in vigore dei regolamenti dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche quando il suddetto termine è fissato in data successiva all'inizio dell'esercizio;

#### **quanto sopra premesso**

vista la legge 147/2013, “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)*”;

visto il D.L. 34/2019, “*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*”;

visto il D.L. 124/2019, “*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*”.



vista la legge 160/2019, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;

visto il D.L. 18/2020, “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

visto il DPCM 10 aprile 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”

Vista la deliberazione Arera 443/2019/R, “Ridefinizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”

visti i pareri favorevoli del responsabile dei Servizi economico-finanziari, dott. Lino Paoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione, richiesti ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 ed allegati alla proposta di deliberazione (**allegati nn. 1 e 2**);

visto il parere del Collegio dei Revisori dei conti, rilasciato in data 5 maggio 2020 (**allegato 3**);

visto il parere espresso dalla Commissione consiliare Politiche di Bilancio e Sviluppo Economico del Territorio nella seduta del 07/05/2020, depositato in atti;

visto l'articolo 42 del D.lgs. n. 267/2000;

visto lo Statuto comunale;

visto il Regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali, approvato con deliberazione del C.C. n. 163 del 21.12.1998 e in ultimo modificato con deliberazione del C.C. n. 13 del 19.04.2016;

udita l'illustrazione della proposta da parte dell'Assessore Raspini e dato atto dei successivi interventi dei consiglieri, integralmente registrati e conservati agli atti della seduta quale parte integrante il verbale della stessa;


sottoposta dal Presidente in votazione, mediante appello nominale, la proposta di delibera, che ha dato il seguente esito, dettagliato nella scheda di votazione allegata (**allegato n. 4**):

presenti	n. 30
astenuti	n. 09
votanti	n. 21
favorevoli	n. 21

### d e l i b e r a


1. di procedere, per i motivi esposti in premessa, all'approvazione delle necessarie modifiche al regolamento TARIC di seguito indicate:

Testo vigente	Modifica proposta
---------------	-------------------



<p><b>Art. 4 – Piano finanziario</b></p> <p>1. Il piano finanziario del servizio è redatto dall'Ente gestore ed approvato dall'autorità competente in tempi tali da consentire l'approvazione tempestiva delle tariffe.</p> <p>2. La determinazione del costo di gestione del servizio e delle tariffe avviene secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27.04.1999 n° 158 e quelle del presente regolamento.</p>	<p><b>Art. 4 – Piano finanziario</b></p> <p>1. Il piano finanziario del servizio è redatto dall'Ente gestore ed approvato dall'autorità competente in tempi tali da consentire l'approvazione tempestiva delle tariffe.</p> <p>2. La determinazione del costo di gestione del servizio e delle tariffe avviene secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27.04.1999 n° 158 e quelle del presente regolamento, <b>in conformità alle deliberazioni Arera.</b></p>
<p><b>Art. 7 – Tributo ambientale a favore dell'Amministrazione Provinciale</b></p> <p>E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale alla tariffa stabilito dall'art. 19 del decreto legislativo 30.12.1992 n° 504.</p> <p>Il tributo provinciale è riscosso congiuntamente alla tariffa e riversato all'Amministrazione Provinciale con i tempi e le modalità concordate con quest'ultima o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione l'Ente gestore ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.</p>	<p><b>l'art. 7 - Tributo ambientale a favore dell'Amministrazione provinciale</b></p> <p>1. Alla tariffa sui servizi continua ad essere applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992.</p> <p>2. Il tributo è applicato all'ammontare della tariffa disciplinata da questo regolamento, nella misura deliberata dalla Provincia, fino ad un massimo del 5%.</p> <p>3. Ai sensi dell'art. 38-bis del D.L. n. 124/2019, il riversamento alla Provincia avverrà attraverso il sistema di riscossione medesimo, a decorrere dal 1° giugno 2020.</p>







Testo vigente	Modifica proposta
<p><b>Art. 8 – Istituzioni scolastiche</b></p> <p>1. Per le istituzioni scolastiche resta ferma la disciplina del tributo di cui all'art. 33-bis del decreto legge 31.12.2007 n° 248, convertito con modificazioni dalla legge 28.2.2008 n° 31, così come stabilito dal comma 655 dell'art. 1 della legge 27.12.2013 n° 147.</p> <p>2. L'importo forfettario corrisposto <i>dal Ministero della Pubblica amministrazione</i> al Comune è trasferito al soggetto gestore nei successivi 60 giorni.</p> <p>3. L'importo di cui al comma precedente è sottratto dal costo del servizio riportato nel Piano Finanziario.</p>	<p><b>Art. 8 – Istituzioni scolastiche</b></p> <p>1. Per le istituzioni scolastiche resta ferma la disciplina del tributo di cui all'art. 33-bis del decreto legge 31.12.2007 n° 248, convertito con modificazioni dalla legge 28.2.2008 n° 31, così come stabilito dal comma 655 dell'art. 1 della legge 27.12.2013 n° 147.</p> <p>2. L'importo forfettario corrisposto dal Ministero <b>dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)</b> al Comune è trasferito al soggetto gestore nei successivi 60 giorni.</p> <p>3. L'importo di cui al comma precedente è sottratto dal costo del servizio riportato nel Piano Finanziario.</p>
<p><b>Allegato B</b></p> <p>Riga 11 – Uffici, agenzie, studi professionali</p> <p>Riga 12 – Banche e Istituti di credito</p>	<p><b>Allegato B</b></p> <p>Riga 11 – Uffici, agenzie</p> <p>Riga 12 – Banche e Istituti di credito, <b>studi professionali</b></p>
<p><b>Allegato C</b></p> <p>C.1)</p> <p>Riga 11 – Uffici, agenzie, studi professionali</p> <p>Riga 12 – Banche e Istituti di credito</p> <p><b>Allegato C</b></p> <p>C.2)</p> <p>Riga 11 – Uffici, agenzie</p> <p>Riga 12 – Banche e Istituti di credito</p>	<p><b>Allegato C</b></p> <p>C.1)</p> <p>Riga 11 – Uffici, agenzie</p> <p>Riga 12 – Banche e Istituti di credito, <b>studi professionali</b></p> <p><b>Allegato C</b></p> <p>C.2)</p> <p>Riga 11 – Uffici, agenzie</p> <p>Riga 12 – Banche e Istituti di credito, <b>studi professionali</b></p>

2. di procedere altresì, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, all'approvazione delle ulteriori modifiche al regolamento TARIC di seguito indicate:

Testo vigente	Modifica proposta
	<p><b>art. 30-bis - “Agevolazioni e differimento dei termini in caso di eventi eccezionali ed imprevedibili”:</b></p> <p>“In caso di straordinarie emergenze di carattere sanitario, di eventi eccezionali ed imprevedibili, che colpiscono il territorio comunale e i cui effetti</p>



Testo vigente	Modifica proposta
	<p>negativi ricadono sul normale andamento delle attività economiche o della vita familiare e professionale della generalità dei contribuenti o di determinate categorie, il Consiglio Comunale con propria deliberazione può prevedere l'adozione di misure straordinarie di sostegno, di sospensione o differimento dei termini circa adempimenti e pagamenti concernenti la tariffa, a favore dei contribuenti interessate dagli eventi sopra descritti”.</p>
	<p><b>art. 30-ter - “Emergenza Covid-19 - Disposizione transitoria”:</b></p> <p>“1. Per il solo esercizio 2020, la tariffa dovuta dalle utenze non domestiche, calcolata in base alle tariffe vigenti, che hanno sospeso la propria attività in conseguenza delle misure di contenimento adottate per contrastare la pandemia da Covid-19, è ridotta dell'importo corrispondente alla componente variabile della medesima, commisurata al periodo di effettiva sospensione dell'attività, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto al successivo comma 5.</p> <p>2. La riduzione di cui al comma 1 è estesa anche alle utenze che, pur non essendo gravate da obbligo di chiusura, hanno subito rilevanti danni economici dalle misure contingibili ed urgenti adottate sul territorio, identificate in alberghi e strutture ricettive, distributori di carburante.</p> <p>3. Le misure agevolative, pena l'impossibilità di accedervi, vengono in ogni caso disposte a seguito di specifica domanda del contribuente al soggetto gestore della tariffa, nei termini e con le modalità dallo stesso determinati e comunicati.</p> <p>4. Il costo delle misure di agevolazione di cui al comma 1 è rimborsato dal Comune all'ente gestore, ponendo i relativi costi a carico della fiscalità generale in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013 , ovvero di appositi fondi destinati a tal fine dagli organi nazionali, regionali o di ambito territoriale competenti in materia.</p> <p>5. La riduzione della quota variabile della tariffa si applica con riferimento ai giorni di effettiva chiusura dell'attività compresa nel periodo intercorrente tra il 12 marzo ed il 31 maggio 2020 e comunque per un importo, complessivamente riferito alle utenze che ne faranno richiesta, non superiore all'entità delle risorse a ciò</p>



Testo vigente	Modifica proposta
	<p>specificamente destinate nel bilancio di previsione dell'ente. Qualora le richieste di agevolazione dovessero determinare il superamento della disponibilità sopra indicata, si procederà alla rimodulazione proporzionale del beneficio nei confronti delle singole utenze.</p> <p>6. Limitatamente all'esercizio finanziario 2020, per la tariffa dovuta dalle utenze di cui ai precedenti comma 1 e 2, come determinata operando la riduzione ivi prevista, la scadenza delle rate ordinariamente previste nei mesi di maggio, settembre e novembre è posticipata al 30 novembre 2020 e fatturata nei termini e con le modalità previste dal Gestore del servizio rifiuti.</p> <p>7. Per tutte le categorie di contribuenti, con riferimento alla rata già scaduta nel mese di marzo, non saranno applicate in ogni caso sanzioni e interessi, fino alla scadenza della rata successiva.</p>

3. di approvare, conseguentemente alle predette modifiche, il regolamento avente ad oggetto “La tariffa corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti ad essi assimilati” nel nuovo testo integrato, allegato sotto la lettera A, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4. avvalendosi della facoltà concessa ai comuni dall'art. 107, comma 5, del D.L. 18/2020, di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe adottate per l'anno 2019;

5. di avvalersi della facoltà concessa ai comuni dall'art. 107, comma 5, del D.L. 18/2020, di provvedere alla determinazione ed approvazione del Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) entro il 31 dicembre 2020, prevedendo sin da ora che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

6. di dare atto che responsabile del procedimento amministrativo riguardante l'adozione del presente atto è il dirigente del Settore Dipartimentale 1- Servizi Economico-finanziari, dott. Lino Paoli;

7. di significare che, nel caso di controversia, la materia oggetto della presente determinazione rientra nella giurisdizione del TAR e che è inoltre esperibile il ricorso amministrativo per via straordinaria al Capo dello Stato, in entrambi i casi nei termini ed alle condizioni previste dal D.Lgs104/2010 e dal D.P.R. 1199/1971.

Con successiva e separata votazione, effettuata mediante appello nominale, che ha dato il seguente esito, dettagliato nella scheda votazione allegata (**allegato n. 5**):

presenti	n. 30
astenuiti	n. 09
votanti	n. 21
favorevoli	n. 21

### d e l i b e r a

8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa l'urgenza ed ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.



..... omissis il resto .....

Letto, approvato e sottoscritto.

il Presidente del Consiglio Comunale  
Francesco Battistini

il Segretario Generale  
Corrado Grimaldi

Segnalazione dell'esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:

Lista allegati alla Delibera:

Nome file	Impronta SHA-256
CC03 - Parere contabile.pdf.p7m	00da3403cfc2fcc4a9a1cc749c9782c4c1769062e573f3a473f358dbc99344f5
Allegato 4.pdf.p7m	97458eee93f19752b45339e02f5d2de142367c253d374a92a18b4059e0b1d7cc
ALLEGATO A_Regolamento TARI 2020.pdf.p7m	bbfa6197bf21b0438e1e588c3d7d2aedb4af17ec048c3374ad2ffcb37e9f36df
CC02 - Parere tecnico.pdf.p7m	bbf2b3e69c57c7262fc421cd47101f656e7c96956a2808abddad727ecb601a56
Allegato 5.pdf.p7m	dd7289ec75229b9326bd83bb3cebe7cda9cfdb6ef707ed723bb4dd89ef174661
35Var_Reg tariffa TARI.pdf(1).p7m.p7m	de39257a706f40bfa655f4176edc4179cee96865f0afa7df64e84979c1733e44